

ACIMMAGINE S.R.L.

Piano triennale di
prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.)

2017 - 2019

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

Adottato in data 31.01.2017

Pubblicato sul sito *internet* quale appendice al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Indice

1. Quadro normativo di riferimento e processo di adozione del P.T.P.C	3
1.1. Quadro normativo di riferimento	3
1.2. Piano Nazionale Anticorruzione 2016	5
2. Realtà societaria e processo di adozione del P.T.P.C.	6
3. Ruoli e responsabilità nella prevenzione della corruzione.....	7
4. Individuazione e gestione del rischio	8
4.1. Le aree di rischio	8
4.2. Misure di prevenzione.....	9
4.2.1 Misure generali	9
4.2.2 Misure specifiche ulteriori	11
5. Inconferibilità ed incompatibilità	14
5.1. Inconferibilità con riferimento all'incarico di amministratore	14
5.2. Inconferibilità con riferimento all'incarico di dirigente	14
5.3. Incompatibilità con riferimento all'incarico di amministratore.....	14
5.4. Incompatibilità con riferimento all'incarico di dirigente.....	14
5.5. Misure per la verifica delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità	14
6. Verifiche specifiche nell'ambito della selezione del personale	15
7. Sanzioni	15
7.1. Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dipendenti.....	15
7.2. Sanzioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione	17
8. Trasparenza	17
8.1. Inquadramento.....	17
8.2. Obblighi di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013.....	18
8.3. Responsabile della Trasparenza: identificazione e compiti	18

1. Premessa

1.1 Quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", articola il processo di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su un doppio livello: quello nazionale, in base al quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (d'ora innanzi A.N.A.C.), e quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione pubblica definisce ed adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

La normativa sopracitata è stata oggetto di parziale integrazione - ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, "*Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" - con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*", correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il decreto 97/2016, in accordo con la Delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*", apporta diverse novità nella redazione del PNA, lasciando però immutata la ratio e le caratteristiche di fondo dell'aggiornamento 2015 predisposto dalla stessa Autorità.

La nuova disciplina ha tra le principali finalità quella di fornire dei chiarimenti in merito alla natura, ai contenuti e al procedimento di approvazione del PNA, alla delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina e alla revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni.

Il contesto nel quale si inseriscono tali disposizioni normative è quello "disegnato" dalle norme nazionali e internazionali in materia di anticorruzione.

La Legge 190/2012 all'articolo 1 comma 1, istituisce la "*CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*", oggi rinominata "*A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche*", a cui sono assegnate, in estrema sintesi, le seguenti importanti attribuzioni (art.1 comma 2):

- *Approvare il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 4, comma 1, lett. C),*
- *Esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni per contrastare la corruzione.*

Il Piano Nazionale Anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

La funzione del PNA è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale;

il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del "feedback" ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del PNA non si configura come un'attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012. Le modifiche hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. Questi ultimi, inoltre, sono distinti tra soggetti che adottano il PTPC e quelli che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43. Esso individua tre macro categorie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2);
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a:

1. enti pubblici economici e ordini professionali;
2. società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» (in particolare, all'art. 2, co. 1, lettera m) di tale Testo Unico sono definite "società a controllo pubblico: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)", che, a sua volta, definisce "controllo: la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"; sono escluse, invece, le società "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" (all'art. 2, co. 1, lettera o).
3. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per tali soggetti si applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, "in quanto compatibile".

Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall'art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle

adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..

1.2 Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'A.N.AC. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, con tale aggiornamento, l'Autorità ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n.72 (PNA) e già oggetto di modifica con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

L'aggiornamento si è reso necessario, secondo quanto indicato dall'Autorità, in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale; particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del giorno 8 giugno 2016. Questa norma nasce dall'esigenza di integrare e semplificare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Le indicazioni contenute nel documento sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PNA e si configurano in termini di aggiornamento dello stesso. L'obiettivo che esse si propongono è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

Di seguito vengono riportati alcuni chiarimenti forniti dall'Autorità con la Delibera n.831/2016:

- **Determinazione ambito di applicazione della normativa in materia di trasparenza:** si chiarisce il confine dei soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione previste dalla legge. In particolare la nuova normativa prevede una distinzione in tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni; altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato; altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato.
- **Definizione soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza:** si ribadisce quanto sancito nell'Aggiornamento 2015 in materia di ruolo e responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.
- **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:** l'aggiornamento 2016 ha portato con sé numerose modifiche in capo alla figura del Responsabile. Innanzitutto la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre a rafforzare il suo ruolo garantendole autonomia ed effettività. Altro aspetto primario della nuova disciplina è la previsione di una implementazione di una struttura organizzativa in grado di supportare l'attività del Responsabile.

- **Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione:** si conferma che le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso (si pensi alla riorganizzazione dei controlli interi), ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato.
- **Determinazione contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione:** si stabilisce che all'interno del Piano è obbligatorio, per l'organo di indirizzo, fissare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, affidando così al piano un connotato programmatico ancora più forte. Altro contenuto necessario per la completezza del Piano è la definizione di misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, data la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza. Infine si raccomanda di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati alla sensibilizzazione dei cittadini.

L'Aggiornamento del PNA 2016 ha un'impostazione differente rispetto ai precedenti: sia nella parte generale che in quella speciale l'Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su quelli già trattati in precedenza, dunque non viene modificato il modello di gestione del rischio contenuto nel PNA 2015.

2. Realtà societaria e processo di adozione del P.T.P.C

ACIMMAGINE s.r.l. è una società di diritto privato in controllo pubblico; il capitale sociale è posseduto per l'88.04% da ACI Club Torino, ente pubblico non economico senza scopo di lucro, e l'11.96% da ACI Assicura S.r.l.. Il perseguimento di finalità lucrative (art. 2 Statuto) e l'operatività sul mercato in regime di concorrenza contraddistinguono l'attività di ACIMMAGINE e la sua peculiare natura giuridica e funzione.

ACIMMAGINE ha già adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.C.), ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, con la previsione di un'apposita sezione relativa alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Occorre tuttavia rilevare come il M.O.G.C. abbia quale obiettivo la prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società; con la L. n. 190/2012 l'area di prevenzione è stata ampliata, poiché si persegue anche la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al pubblico ufficiale corrotto o al corruttore in danno dell'ente.

Con il P.N.A. si è realizzata un'armonizzazione delle diverse discipline, stabilendo che, ove l'ente abbia già adottato il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione può avvantaggiarsene, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/12.

ACIMMAGINE adempie dunque alle previsioni normative integrando il modello con apposita appendice (P.T.P.C.), con l'indicazione delle misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità all'interno della società, in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012; tali misure fanno riferimento a tutte le attività svolte dalla società e costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione.

3. Ruoli e responsabilità nella prevenzione della corruzione

Con le modifiche introdotte dal D.lgs 97/2016 gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione tra cui:

- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- Adozione del P.T.P.C. e suoi aggiornamenti;
- Adozione di atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione.

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione dei principi dettati al fine di prevenire fenomeni di corruzione e sull'applicazione delle previsioni del P.T.P.C. è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.), al quale è demandato altresì il compito di elaborare il Piano in questione, con cadenza almeno triennale, o, in ogni caso, quando mutamenti degli assetti organizzativi lo rendano necessario, e di sottoporlo, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione della società.

Al fine di garantire un adeguato coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla L. n. 190/2012, il R.P.C. di ACIMMAGINE s.r.l. coincide con il Presidente dell'Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La figura del R.P.C. è stata interessata dalle modifiche introdotte dal D.lgs 97/2016 secondo il quale vengono unificate in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.); il Responsabile individuato svolge l'attività in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente, oltre a rendere periodiche informazioni al Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di ACIMMAGINE.

Stante la concomitante qualifica del R.P.C.T quale Presidente dell'Organismo di vigilanza, l'attività di vigilanza è svolta in via integrata fra i due organi e su tutte le aree di rischio individuate dal P.T.P.C. e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'attività di vigilanza, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di referenti all'interno dell'ente, quali i responsabili delle differenti funzioni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.; tale redazione dovrà tenere conto delle richieste avanzate dall'ANAC nelle apposite determinazioni/comunicazioni. Il documento che dovrà essere pubblicato sul sito *web* di ACIMMAGINE tiene conto dell'effettività delle politiche di prevenzione sulla base dei seguenti indicatori:

Gestione dei rischi

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di maggior definizione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione

Formazione in tema di anticorruzione

- Formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione

Codice di comportamento

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
- Denunce delle violazioni al codice di comportamento
- Provvedimenti disciplinari adottati.

4. Individuazione e gestione del rischio

4.1 Le aree di rischio

L'individuazione delle aree di rischio che ACIMMAGINE intende sottoporre a monitoraggio è compiuta tenendo conto del campo in cui ACIMMAGINE svolge la propria attività e dalle relative modalità di esercizio. Si basa su un approccio di risk management volto ad identificare le "aree a maggior rischio corruzione".

La Società ha adottato già a partire dagli anni precedenti :

- un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/01), già aggiornato con i reati introdotti dalla legge 190/12 contenente la mappatura delle cosiddette "aree di rischio";
- un Codice Etico;
- un Codice di Comportamento;

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione è pertanto adottato a integrazione del complesso sistema anticorruzione già introdotto dalla Società con i summenzionati documenti, in quanto come previsto dalla normativa al fine di evitare inutili ridondanze, il Piano Nazionale Anticorruzione ha disposto che, qualora i soggetti abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta.

Secondo la legge 190/2012 (art.1 co.8) il Piano deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e il suo aggiornamento deve tener conto delle normative sopravvenute, emersione altri fattori di rischio, nuovi indirizzi o direttive del PNA.

Nella redazione del P.T.P.C., sono state, pertanto, individuate le seguenti aree di rischio:

- A) Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Gestione degli acquisti
- B) Area acquisizione e progressione del personale
 1. Reclutamento
 2. Progressioni di carriera
 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
 4. Conferimento di incarichi professionali
- C) Ogni altra area e procedura aziendale oggetto di monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, secondo gli *standard* ivi definiti

Il presente Piano viene comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito *web* di ACIMMAGINE;
- comunicazione al personale in ordine alla pubblicazione del Piano sul sito *web*.

4.2 Misure di Prevenzione

L'Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure "obbligatorie" e misure "ulteriori", ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell'ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi ed, ha, quindi, adottato una classificazione che distingue tra:

- "misure generali", (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione;
- "misure specifiche" che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Pertanto, mentre, le misure di carattere generale, proprio in virtù della loro natura di strumenti di ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, hanno trovato un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi della società, Per le misure specifiche è stato necessario stabilire un confronto mediante il coinvolgimento dei "titolari del rischio" per la definizione della tempistica e delle modalità di implementazione.

4.2.1 Misure Generali

a) Formazione in tema di anticorruzione

ACIMMAGINE, attraverso l'erogazione di una formazione adeguata, consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'attività viene svolta da soggetti consapevoli ed è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza. Le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione.

ACIMMAGINE si prefigge altresì la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati, compendiate nel codice etico adottato dalla società.

b) Codice di comportamento

Il Codice di comportamento adottato da ACIMMAGINE costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in quanto rappresenta una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

ACIMMAGINE provvede, in ossequio alla normativa vigente, alla pubblicazione del Codice di comportamento sul proprio sito *web*, nella sezione *Corporate*.

Il Codice di ACIMMAGINE si conforma alle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013 e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'A.N.A.C., ed è integrato con disposizioni specifiche, al fine di renderlo idoneo a rispondere alle esigenze della società.

c) Trasparenza

Il D.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, tra cui l'unificazione in un solo strumento, in ottica di semplificazione delle attività, tra il P.T.P.C. e il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità. Tale modifica comporta che l'individuazione della modalità di attuazione della trasparenza sia parte integrante del P.T.P.C. come "apposita sezione". Si rimanda al paragrafo 8

d) Rotazione del Personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Come previsto dell'A.N.AC., altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. Al riguardo, tenuto conto delle caratteristiche della Società e della sua articolazione organizzativa si è ritenuta non applicabile la "rotazione" del personale e si è optato per la "segregazione delle funzioni".

e) Whistleblower

I dipendenti possono effettuare delle segnalazioni sull'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità; i dipendenti che intendono segnalare una violazione (o presunta violazione) del Piano possono:

- *Contattare il proprio diretto superiore gerarchico;*
- *Effettuare la segnalazione in forma scritta anche mediante l'utilizzo del modello di comunicazione, eventualmente predisposto allo scopo;*
- *Mediante invio delle proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della società, o a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica dedicata.*

La Società garantisce i segnalanti (c.d. whistleblower) contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001.

L'art. 1, comma 51, della legge 190 del 2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. *whistleblower*. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

La disposizione pone tre norme:

- *la tutela dell'anonimato;*
- *il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;*
- *la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.*

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

4.2.2 Misure specifiche ulteriori

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione identificate dal Responsabile della Prevenzione Corruzione, utili a ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, delle modalità di verifica dell'attuazione e del responsabile incaricato del controllo, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione	Responsabile del controllo
A) Area: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio. Gestione degli acquisti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Prevedere l'effettuazione di pagamenti ad eccezione di quelli di importo unitario di Euro 400,00 attraverso mezzi tracciabili Prevedere controlli adeguati sul rimborso delle spese di trasferta e altre spese anticipate dai dipendenti	Controlli e ispezioni periodiche anche in collaborazione con OdV	R.P.C.
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Richiedere, in relazione agli acquisti di beni e servizi non caratterizzati dalla personalità della prestazione, almeno 3 preventivi Verificare che i		

	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	pagamenti siano conseguenti e coerenti all'esistenza di ordini, ricevimento bolla e fattura		
B) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi professionali	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifiche sulla sussistenza di eventuali rapporti di parentela pregiudizievoli con i dirigenti dell'ente	Analisi della documentazione fornita dal personale	R.P.C.
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			
C) Ogni altra area e procedura aziendale oggetto di monitoraggio ai sensi del D.lgs. 231/2001, secondo gli <i>standard</i> ivi definiti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misure previste dal M.O.G.C.	Attività di vigilanza dell'OdV	R.P.C.
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			

	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		
--	---	--	--

5. Inconferibilità ed incompatibilità

Ferme restando le misure di prevenzione definite in relazione alle aree di rischio sopra individuate (§ 4.1), ACIMMAGINE assicura il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

5.1. Inconferibilità con riferimento all'incarico di amministratore

ACIMMAGINE, per il tramite del R.P.C., verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo agli amministratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede:

- inconferibilità dell'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (di livello nazionale, regionale e locale) per i soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*"Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"*).

5.2. Inconferibilità con riferimento all'incarico di dirigente

L'ente, per il tramite del R.P.C., verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dirigenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede:

- inconferibilità dell'incarico di dirigente, interno ed esterno, di ente di diritto privato in controllo pubblico (di livello nazionale, regionale e locale) per i soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*"Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"*).

5.3. Incompatibilità con riferimento all'incarico di amministratore

ACIMMAGINE, per il tramite del R.P.C., verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo agli amministratori, ai sensi degli artt. 9, comma 2, 12 e 13, del D.Lgs. n. 39/2013, i quali prevedono la sussistenza di incompatibilità:

- tra gli incarichi di Presidente o Amministratore delegato e lo svolgimento in proprio di un'attività professionale, ove questa sia regolata, finanziata o comunque retribuita dall'ente che conferisce l'incarico (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013);
- tra gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Parlamentare, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L. n. 400/1988 (art. 13, D.Lgs. n. 39/2013);

5.4. Incompatibilità con riferimento all'incarico di dirigente

ACIMMAGINE, per il tramite del R.P.C., verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dirigenti, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede la sussistenza di incompatibilità:

- tra gli incarichi dirigenziali e l'assunzione o il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (art. 12, D.Lgs. n. 39/2013);
- tra gli incarichi dirigenziali e l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Parlamentare, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L. n. 400/1988 (art. 12, D.Lgs. n. 39/2013);

5.5. Misure per la verifica delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità

L'ente adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico in termini di inconferibilità e di incompatibilità;
- b) i soggetti interessati rendano una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal R.P.C. attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche;
- d) sia svolta un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'insorgere di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.

ACIMMAGINE, in ossequio alla normativa vigente e, nel dettaglio, all'art. 20, D.Lgs. n. 39/2013, relativamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, prevede che:

- all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;
- nel corso dell'incarico, l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;
- le dichiarazioni siano pubblicate nel sito di ACIMMAGINE;
- la dichiarazione di cui al primo punto sia condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporti la inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 D.Lgs. n. 39/2013, l'atto di conferimento dell'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

6. Verifiche specifiche nell'ambito della selezione del personale

La società sottopone il candidato a verifiche, per controllare che egli non incorra nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalle norme di legge.

7. Sanzioni

ACIMMAGINE, per il tramite del P.T.P.C., predispone adeguate sanzioni, in ossequio al D.Lgs. n. 231/2001, al fine di assicurare l'osservanza dei contenuti dettati dalla normativa anticorruzione.

7.1. Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dipendenti

I comportamenti posti in essere dagli amministratori o dai dipendenti, in violazione delle regole di comportamento contenute nel M.O.G.C., nel Codice di Comportamento di ACIMMAGINE e nel P.T.P.C., costituiscono illecito disciplinare (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

Vengono presi in esame i seguenti profili:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il coinvolgimento di altri soggetti;

- le mansioni svolte dall'amministratore o dal dipendente e la posizione dal medesimo ricoperta;
- il comportamento complessivo dell'amministratore o del dipendente, in relazione ad eventuali precedenti disciplinari di simile portata;
- la rilevanza, in termini di conseguenze negative per ACIMMAGINE, del comportamento illecito.

Le sanzioni irrogabili sono:

a) *il rimprovero verbale o scritto*; la sanzione è applicabile in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o, in ogni caso, all'amministratore o al dipendente che, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, incorra in una lieve violazione, per la prima volta, delle loro disposizioni, sempre che da detta violazione non discenda per ACIMMAGINE un impatto negativo all'esterno;

b) *la multa, che può elevarsi fino all'importo equivalente alla retribuzione dovuta per giornata lavorativa*; la sanzione è applicabile all'amministratore o al dipendente che violi, in maniera reiterata, le prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, adotti un comportamento più volte non conforme a tali prescrizioni;

c) *la sospensione dal servizio e della retribuzione, per una durata che può estendersi a 15 giorni o, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 30 giorni*; la sanzione si applica all'amministratore o al dipendente che violi le prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, compia atti contrari all'interesse di ACIMMAGINE, tali da determinare pregiudizio all'ente e all'integrità dei beni sociali. La sanzione si applica altresì all'amministratore o al dipendente che sia sottoposto ad indagini per reati contro la Pubblica Amministrazione, all'amministratore o al dipendente nei cui confronti sia stata disposta una misura cautelare o all'amministratore o al dipendente nei cui confronti sia stato disposto il rinvio a giudizio;

e) *il licenziamento*; la sanzione si applica all'amministratore o al dipendente che violi le prescrizioni previste dal M.O.G.C. e dal P.T.P.C. o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello e del Piano, mediante il suo comportamento, compia atti tali da far venire meno la fiducia di ACIMMAGINE nei suoi confronti. La sanzione si applica altresì nell'eventualità in cui l'amministratore o il dipendente sia stato condannato in sede penale per un reato commesso contro la Pubblica Amministrazione, o, ancora, nell'ipotesi in cui non risulti più idoneo, in relazione o a causa del suo stato psichico o fisico, all'espletamento delle mansioni lavorative.

Nel caso di violazioni rilevanti ai sensi del P.T.P.C. commessi da un amministratore il R.P.C. proporrà al Consiglio l'adozione di adeguata sanzione. Nel caso in cui l'intero Consiglio risulti coinvolto nella condotta illecita, la segnalazione sarà inoltrata al Consiglio dell'Automobile Club Torino.

7.2. Sanzioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

Nell'ipotesi di commissione, all'interno dell'ente, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno all'immagine dell'ente, salvo che provi di:

- avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. con:
 - la previsione delle aree ove il rischio di corruzione è maggiormente elevato;
 - la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - la previsione di obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.;
 - il monitoraggio in ordine ai rapporti tra l'ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti da un lato ed i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione dall'altro;
 - l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori (in relazione, ad esempio, alle finalità perseguite da ACIMMAGINE, alla *vision* e alla *mission* dell'ente, alle informazioni in ordine alla società partecipata da ACIMMAGINE, alle iniziative ritenute strategiche nell'ambito della gestione sociale, ad eventuali iniziative assunte in sede giudiziale);

- avere vigilato sull'osservanza e sul funzionamento del Piano.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.

8. TRASPARENZA

8.1 Inquadramento

Dal 20 aprile 2013 è in vigore il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che si applica anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate.

Nella nuova formulazione del D.Lgs. 33/13, modificato dal D.Lgs. 97/16, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, prima previsto al comma 1, che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica.

Il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Il Piano di prevenzione della corruzione della società pertanto prevede la presente sezione Trasparenza che assicura un'azione sinergica ed osmotica tra le misure di prevenzione della corruzione consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa efficiente ed efficace.

Con delibera 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 comemodificato dal D.lgs. 97/2016", l'ANAC è intervenuta per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazione e altri enti sulle principali e significative modifiche intervenute tra cui il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa della trasparenza,

l'introduzione del nuovo istituto di Accesso Civico e la citata unificazione tra il P.T.P.C. e Trasparenza.

8.2 Obblighi di trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013

In applicazione della normativa vigente, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e per garantire la trasparenza, sul proprio sito *web* ACIMMAGINE assicura la pubblicità:

- della propria struttura organizzativa e del nominativo dei componenti gli organi di gestione (art. 13 D.Lgs. n. 33/2013);
- dei compensi, in forma aggregata, sugli incarichi dirigenziali (art. 14 co. 1, bis e ter), D.Lgs. n. 33/2013);
- della dotazione organica e del costo, in forma aggregata, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non (Artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 33/2013);
- dei dati relativi agli incarichi eventualmente conferiti a dipendenti pubblici (art. 18 D.Lgs. n. 33/2013);
- delle procedure per la selezione del personale (Art. 19, D.Lgs. n. 33/2013);
- della distribuzione dei premi, in forma aggregata, al personale (Art. 20, D.Lgs. n. 33/2013);
- dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22, D.Lgs. n. 33/2013);
- del bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico) (Art. 29, D.Lgs. n. 33/2013);
- dei dati relativi ai beni immobili di proprietà (art. 30, D.Lgs. n. 33/2013).

L'art. 5 del D.lgs 33/2013 modificato dall'art. 6 del D.lgs. 97/2016 riconosce a chiunque:

- il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Delibera ANAC 1309/2016)

L'istanza va presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con procedimento espresso e motivato.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri contenuti/Accesso Civico" viene pubblicato l'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare le richieste.

8.3 Responsabile della Trasparenza: identificazione e compiti

L'art.1, comma 7, della legge 190/2012, nella nuova formulazione, prevede un unico Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT); in tale veste, il R.P.C.T dovrà pertanto:

- provvedere al monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.